

**CXVIII.**

**TORNATA DEL 26 APRILE 1873**

Presidenza **TORREARSA.**

**SOMMARIO** — *Comunicazione del Presidente — Seguito della discussione del progetto di legge per un nuovo Codice sanitario — Approvazione degli articoli dal 228 al 339 — Proposta di un articolo (51 bis) della Commissione, accettato dal Senatore Maggiorani e dal Ministero ed approvato — Aggiunta della Commissione all'articolo 200 — Osservazioni del Senatore Maggiorani, cui risponde il Relatore — Replica del Senatore Maggiorani — Dichiarazioni del Ministro dell'Interno — Nuove osservazioni del Senatore Maggiorani — Modificazione proposta dalla Commissione all'aggiunta accettata dal Ministro dell'Interno e dal Senatore Maggiorani — Parole dei Senatori Casati L. ed Astengo (della Commissione) — Approvazione dell'aggiunta — Articolo finale proposto dalla Commissione — Chiarimenti chiesti dal Senatore Musio, forniti dal Relatore — Osservazioni del Senatore Musio, cui risponde il Ministro dell'Interno — Replica del Senatore Musio — Rejezione della proposta Musio d'aggiunta all'articolo 72 — Approvazione dell'articolo finale proposto dalla Commissione — Articolo aggiuntivo alle Disposizioni transitorie proposto dalla Commissione, approvato — Dichiarazioni del Relatore e del Ministro intorno a due proposte del Senatore Maggiorani.*

La seduta è aperta alle ore 3.

È presente il Commissario Regio, Senatore Bo, e poco dopo interviene il Ministro dell'Interno.

Il Senatore, *Segretario*, MANZONI T. dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

**PRESIDENTE.** Comunico al Senato che il Sindaco di Pisa invita i Signori Senatori ad assistere alla inaugurazione del monumento che si erige in quella città al defunto Senatore Salvagnoli. Inoltre il Presidente della Giunta esecutiva per il monumento da inaugurarsi in onore dell'illustre Paleocapa in Venezia, invita i Signori Senatori ad assistere alla inaugurazione del monumento medesimo.

Io, interpretando la volontà del Senato, ho pregato i Senatori, che si trovano rispetti-

vamente nelle due città a rappresentarlo e ad assistere a quelle funzioni.

**Seguito della discussione del progetto di legge per un nuovo Codice sanitario.**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno porta il seguito della discussione del progetto di legge per un nuovo Codice sanitario.

Siamo rimasti al Titolo XIII, *Sanità marittima*, di cui si dà lettura:

**CAPO I.**

*Parte organica.*

« Art. 228. In tutti gli scali di approdo del Regno sono stabiliti Uffici di sanità marittima I medesimi in ragione delle operazioni che possono compiere nello scalo in cui trovansi stabiliti, sono distinti in quattro classi. »

Se nessuno fa osservazioni, metto ai voti questo articolo.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

« Art. 229. Negli Uffici sanitari appartenenti alla prima classe si rilasciano *patenti di sanità* e permessi di *cabotaggio*, si ammettono a pratica tutte le provenienze marittime con *patente netta*, sempre quando non abbiano circostanze aggravanti a bordo, e non si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 256 di questa Legge. Ove sia possibile lo isolamento delle navi, e non sia altrimenti disposto, le ammettono a scontare la contumacia di osservazione a bordo.

» Negli Uffici sanitari di seconda classe si fanno le stesse operazioni che in quelli di prima, però non vi si ammettono a pratica le provenienze dall'America, dal Mar Nero, dall'Impero Ottomano (ad eccezione dell'Albania e dell'Isola di Candia), e dal vice-reame d'Egitto.

» Negli Uffici sanitari di terza classe si ammettono a pratica le procedenze in regolare condizione sanitaria, e non colpite da quarantena, dal litorale dello Stato comprese le isole, dal litorale Adriatico Austriaco, dall'isola di Malta, dalla Corsica e dal litorale Francese adiacente fino e compresa Marsiglia, e si rilasciano patenti per tali destinazioni, e permessi sanitari di *cabotaggio*.

» Negli Uffici sanitari di quarta classe non si rilasciano nè *patenti*, nè *permessi di cabotaggio*, e gli Agenti sanitari sono semplicemente abilitati ad ammettere a pratica le provenienze marittime senza circostanze aggravanti e non colpite da quarantena, dal litorale dello Stato e nel raggio soltanto di 50 chilometri dalla loro sede. »

(Approvato.)

« Art. 230. La classificazione degli scali marittimi del Regno per riguardo al servizio sanitario, sarà fatta con R. Decreto. »

(Approvato.)

« Art. 231. Nei principali porti del Regno, come nei Lazzaretti, il servizio di sanità marittima è affidato ad un personale speciale nominato dal Re, provveduto di stipendio, secondo l'organico che sarà stabilito con Decreto Reale. »

(Approvato.)

« Art. 232. Negli scali ove non sia un personale di *nomina regia*, sarà Agente di sanità

marittima sotto la dipendenza del Prefetto, il Sindaco del Comune ove è lo scalo, e, sotto i di lui ordini, il servizio sanitario sarà fatto da Agenti locali designati dal Prefetto. »

(Approvato.)

« Art. 233. In quelle località, nelle quali il Sindaco esercitasse per avventura professioni di commercio, o si trovasse incaricato della gerenza di Consolati Esteri, le funzioni di Agente sanitario saranno affidate allo Assessore municipale più anziano di nomina, od a quell'altro che gli succede, se anche questi si trovasse nelle condizioni del Sindaco. »

(Approvato.)

« Art. 234. Agli Agenti locali che disimpegnano il servizio sotto la direzione del Sindaco o di chi lo rappresenta, saranno accordati annui assegnamenti, secondo l'opera prestata. »

(Approvato.)

« Art. 235. I custodi dei Lazzaretti e le guardie di sanità marittima saranno nominati dal Ministro dell'Interno.

» I Prefetti potranno ricorrere all'opera straordinaria di Medici, di Veterinari e di altri periti, di amanuensi, di interpreti, e di guardie avventizie che saranno straordinariamente retribuiti. »

(Approvato.)

Avverto il Senato che l'articolo 236 è stato, in seguito a proposta del Commissario Regio, d'accordo con la Commissione, modificato in questa guisa :

« Oltre agli Uffici di sanità marittima, sono stabiliti nel litorale del Regno tre lazzaretti di primo ordine per lo sconto delle quarantene di *rigore*, uno dei quali nel Golfo della Spezia, uno nel litorale di Brindisi, l'altro nel litorale di Soveglia.

» I lazzaretti attualmente esistenti saranno mantenuti per le quarantene di osservazione, semprechè siano riconosciuti appropriati a tal uso dai Consigli sanitari delle rispettive Provincie. »

Senatore BURCI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BURCI, *Relatore*. Qui occorre correggere un errore di stampa, invece di Soveglia deve dire « Poveglia ».

PRESIDENTE. Pongo allora ai voti l'articolo.

Senatore BURCI, *Relatore*. Avverto che quanto a Poveglia, converrà dire *Isola di Poveglia*.

PRESIDENTE. Allora la prima parte dell'articolo direbbe così:

« Oltre agli Uffici di sanità marittima, sono stabiliti nel litorale del Regno tre lazzaretti di primo ordine per lo sconto delle quarantene di *rigore*, uno dei quali nel Golfo della Spezia, uno nel litorale di Brindisi, e l'altro nell'Isola di Poveglia. »

E la seconda rimane come l'ho già letta.

Senatore BURCI, *Relatore*. Si può lasciare nel litorale di Poveglia, invece di nell'isola di Poveglia.

PRESIDENTE. Chi approva l'articolo 236 così modificato, voglia sorgere.

(Approvato.)

## CAPO II.

### *Dell'arrivo dei bastimenti nei porti e scali del Regno.*

« Art. 237. Qualunque bastimento, all'arrivo nei porti o scali del Regno, sia che vi si rechi per compiere operazioni di commercio, o che vi sia tratto da circostanze accidentali, volendosi mettere in comunicazione col paese, è tenuto alla formalità del *costituto*.

« Dalle risultanze di esso, dalle circostanze che possono avere accompagnata la traversata, dalla natura della *patente*, se *brutta* o *netta*, dipenderà l'essere posto immediatamente in libera pratica, oppure dichiarato in quarantena. »

(Approvato.)

« Art. 238. È obbligatoria per tutti i capitani la esibizione di una *patente* regolare di sanità o del permesso sanitario di cabotaggio, del ruolo dell'equipaggio e del giornale di bordo.

« Le patenti di sanità rilasciate dalle Magistrate sanitarie all'estero ai bastimenti diretti ai porti del Regno, dovranno essere vidimate dal Console italiano, ed in mancanza di questi da chi ne fa le veci, per accertare le condizioni di salute pubblica del luogo di partenza.

« I Consoli nazionali all'estero, ove non esistono Magistrate sanitarie regolari, sono incaricati di rilasciare *patenti consolari* di sanità a bastimenti diretti nei porti italiani. »

(Approvato.)

« Art. 239. Tuttavia in tempi normali le navi provenienti da taluni porti dello Stato, potranno essere esentate dal *costituto*, secondo le norme che verranno date dal Regolamento. »

(Approvato.)

« Art. 240. Nei casi dubbi il bastimento dovrà essere provvisoriamente tenuto in riserva. »

(Approvato.)

« Art. 241. L'ammissione a *libera pratica* sarà preceduta dalla visita del bastimento tutte le volte che l'Autorità sanitaria lo giudicherà necessario. »

(Approvato.)

« Art. 242... »

Senatore BURCI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BURCI, *Relatore*. L'onorevole Commissario Regio propone a questo articolo una modificazione che può essere accettata dalla Commissione.

La modificazione sarebbe questa: « allorché a bordo esisteranno malati per peste, febbre gialla e cholera, essi saranno sbarcati... ecc. », per modo che diventi una necessità che questi malati siano sbarcati nel lazzaretto, mentre nell'articolo, come era redatto dalla Commissione, era in facoltà loro il domandarlo.

PRESIDENTE. Allora si dirà:

« Art. 242. Allorché a bordo esisteranno malati per peste, febbre gialla o cholera, essi saranno sbarcati. »

Chi approva questo articolo, si alzi.

(Approvato.)

Senatore BURCI, *Relatore*. Scusi; manca il rimanente dell'articolo, cioè « il più presto possibile nel lazzaretto e riceveranno le cure che esigerà il loro stato. »

PRESIDENTE. Chi approva questa seconda parte dell'articolo 242, voglia sorgere.

(Approvato.)

L'articolo essendo stato votato in due volte, lo porrò ora alla votazione per intero.

Lo rileggo:

« Art. 242. Allorché a bordo esisteranno ammalati per peste, febbre gialla o cholera, essi saranno sbarcati il più presto possibile nel lazzaretto e riceveranno le cure che esigerà il loro stato. »

Chi l'approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

« Art. 243. Se la nave, quantunque fosse munita di patente netta e non avesse avuto a bordo durante il tragitto alcun caso di malattia, si ritrovasse, pella natura del suo carico,

pel suo stato d'ingombro o d'infezione in condizioni tali che l'agente di sanità la riputasse suscettibile di compromettere la salute pubblica, la detta nave potrà essere tenuta in riserva per quel tempo che sarà deliberato dall'Autorità sanitaria superiore.

» La decisione dovrà emettersi entro lo spazio di 24 ore. »

(Approvato.)

« Art. 244. Le misure d'igiene che a seconda delle condizioni della salubrità della nave, l'autorità sanitaria potrà ordinare, giudicandolo conveniente, sono :

» Il bagno ed altre cure corporali per gli uomini dell'equipaggio ;

» Il tramutamento da un luogo ad un altro delle mercanzie della stessa nave ;

» L'incenerimento o la sommersione a qualche distanza nel mare delle sostanze alimentari e delle bevande guaste o avariate, nonché delle merci di natura organica fermentate o corrotte ;

» La lavatura delle vesti e della biancheria dell'equipaggio ;

» La polizia della stiva, l'evacuazione completa delle acque e la disinfezione della sentina ;

» La ventilazione di tutte le parti del bastimento con tromba ad aria o con altro mezzo ;

» Le fumigazioni cloriche, la lavatura e la raschiatura dei bastimenti ;

» Il rinvio al lazzaretto.

» Qualora queste diverse operazioni saranno stimate necessarie, si eseguiranno nell'isolamento più o meno completo della nave, secondo la natura delle spiagge e delle località, e sempre prima dell'ammissione a libera pratica. »

(Approvato.)

« Art. 245. Sono assoggettate a quarantena al loro arrivo nel litorale del Regno tutte le navi, sia a vela che a vapore, appartenenti sia alla marina militare, sia alla mercantile, quando si verifichi alcuna delle seguenti circostanze:

» 1. Se mancano di patente sanitaria ;

» 2. Se nella patente di sanità da cui sono accompagnate è dichiarata l'esistenza di una malattia capace di compromettere la salute pubblica ;

» 3. Se, anche munite di patente netta nello scalo di partenza, abbiano toccati punti o scali

intermedii sospetti o infetti, e vi abbiano avute comunicazioni ;

» 4. Se, quantunque munite nel luogo d'origine di patente netta, abbiano avuti nel tragitto casi di malattia sospetta in alcuno degli individui al loro bordo ;

» 5. Se, anche derivanti da porti o scali notoriamente sani e con patente netta, abbiano avute comunicazioni in mare con bastimenti sospetti. »

(Approvato.)

« Art. 246. Le decisioni dell'Autorità sanitaria che impongono la quarantena ad una nave di arrivo, saranno notificate al capitano o padrone nell'atto della deposizione del *Costituto*. »

(Approvato.)

« Art. 247. Tranne il caso in cui esistesse a bordo la *peste*, la *febbre gialla* o il *cholera*, un bastimento avrà sempre il diritto di rimettersi in mare, sia prima d'essere posto in quarantena, sia in corso della quarantena.

» Se non è arrivato al porto di destinazione, gli sarà resa la patente di sanità, e l'autorità sanitaria farà menzione in questa patente della durata e delle circostanze del suo soggiorno, come pure delle condizioni nelle quali riparte.

» Un bastimento potrà rimettersi in mare non ostante la presenza a bordo di ordinarie malattie. Tuttavolta l'Autorità sanitaria dovrà assicurarsi preventivamente se gli ammalati potranno essere convenevolmente curati durante il resto della navigazione, e chi vorrà rimanere in lazzaretto ne avrà sempre il diritto. »

(Approvato.)

« Art. 248. La durata della quarantena sarà la stessa tanto pel bastimento, quanto per le persone e mercanzie che vi sono soggette.

» Essa si distingue in quarantena di osservazione ed in quarantena di rigore. »

(Approvato.)

« Art. 249. La quarantena di *osservazione* è applicata ai bastimenti che, sebbene muniti di patente brutta per febbre gialla o cholera, non presentarono nel tragitto, non minore di 20 giorni, e non presentano all'arrivo, veruna circostanza aggravante per morti o malati di malattia sospetta a bordo. »

(Approvato.)

A quest'articolo la Commissione ha fatto la seguente aggiunta alla prima parte: *che non*

*abbiano avuto una traversata incolume minore del periodo di tempo sopra indicato.*

Leggo l'articolo 250 con quest'aggiunta:

« Art. 250. La quarantena di *rigore* è applicata ai bastimenti con patente *brutta* per peste ed agli altri con circostanze aggravanti per febbre gialla e cholera, che non abbiano avuto una traversata incolume minore del periodo di tempo sopra indicato. Impone obbligo alle navi, che ne sono colpite, dello sbarco e della disinfezione in un lazzaretto dello Stato di tutte le materie del carico che per la loro natura sono comprese nella prima classe, e secondo le circostanze anche di quelle della seconda. »

Senatore BURCI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BURCI, *Relatore*. Vi sarebbe una differenza fra l'articolo letto dall'onorevole signor Presidente e quello che è qui registrato. Non si direbbe *che non abbiano avuto ma che abbiano avuto*.

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo 250, con questa correzione.

« Art. 250. La quarantena di *rigore* è applicata ai bastimenti con patente *brutta* per peste, ed agli altri con circostanze aggravanti per febbre gialla o cholera che abbiano avuto una traversata incolume minore del periodo di tempo sopra indicato. Impone obbligo alle navi che ne sono colpite, dello sbarco e della disinfezione in un lazzaretto dello Stato di tutte le materie del carico, che per la loro natura sono comprese nella prima classe, e secondo le circostanze anche di quelle della seconda. »

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

« Art. 251. Nella quarantena di semplice osservazione non è obbligatorio lo sbarco e la disinfezione in un lazzaretto delle materie del carico, ma solamente sono obbligatorie le misure igieniche e di depurazione a bordo, che saranno indicate nel Regolamento. »

(Approvato.)

« Art. 252. La quarantena di *rigore* non potrà essere purgata che in un lazzaretto. Quella di osservazione e le riserve contumaciali imposte per causa di sucidume e per mancanza di patente di sanità ai bastimenti provenienti da luoghi sani, potranno purgarsi in qualun-

que porto dove sia possibile il completo isolamento. »

(Approvato.)

« Art. 253. La quarantena potrà essere purgata in un porto intermedio tra il punto di partenza ed il porto di destinazione, ed il bastimento presentando la prova che questa quarantena sia stata conforme ai Regolamenti sanitari dello Stato, sarà ammesso a libera pratica. »

(Approvato.)

« Art. 254. Per i bastimenti provenienti da località infette da cholera, i quali ebbero viaggio incolume e si trovano in buone condizioni igieniche, il tempo del tragitto si conterà dal momento della partenza, comprovato dal giornale di bordo, ed attestato dalla dichiarazione del capitano o del padrone della nave. »

(Approvato.)

L'articolo 255 è modificato così:

« Art. 255. I periodi delle quarantene per le tre malattie esotiche importabili sono determinati dal Ministro dell'Interno, sentito il parere del Consiglio superiore di sanità. »

Chi l'approva, voglia sorgere.

(Approvato.)

« Art. 256. Ogni bastimento a bordo del quale, durante il tragitto fosse avvenuto un caso d'una delle tre malattie riputate importabili e trasmissibili, qualunque sia la sua patente, sarà considerato come se avesse patente *brutta*. »

(Approvato.)

« Art. 257. Se durante il tragitto o durante la quarantena vi fosse stato uno o più casi di cholera, non si terrà conto del tempo impiegato nel tragitto. »

Senatore BURCI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BURCI, *Relatore*. Il Commissario Regio insisterebbe che fossero mantenute le parole « e di diarrea colerica, » e dà per ragione che molte volte queste diarree coleriche che sogliono essere la maniera ordinaria con cui il vero cholera si sviluppa, sono denunziate quando alcuni hanno avuto il vero cholera, di modo che, perchè questa denuncia possa avere un valore sanitario, il Commissario Regio propone, come diceva, che siano mantenute le due parole *diarrea colerica*.

La Commissione, avuto riguardo alle ragioni dal Commissario Regio addotte, e sapendo

che è molto pratico di questa materia, accetta di ritornare all'articolo come era concepito nel progetto ministeriale.

PRESIDENTE. Leggo l'articolo del progetto ministeriale.

« Art. 257. Se, durante il tragitto o durante la quarantena vi fosse stato uno o più casi di cholera o di diarrea colerica, non si terrà conto del tempo impiegato nel tragitto. »

Chi approva l'articolo come fu letto, voglia alzarsi.

(Approvato.)

« Art. 258. I periodi di contumacia e le discipline igieniche che potranno rendersi necessarie per altre malattie di natura contagiosa saranno determinate a seconda dei casi con Decreto del Ministero dell'Interno. »

(Approvato.)

Degli articoli 259 e 260 sene fa un solo articolo.

Ne do lettura di seguito: la numerazione si correggerà dopo.

« Art. 259. Le mercanzie e gli oggetti materiali d'ogni sorta che arrivano con patente netta sopra un bastimento in buono stato igienico, il quale non ha avuto nè morti, nè ammalati sospetti, saranno dispensati da ogni trattamento sanitario, ed ammessi immediatamente a *libera pratica*.

» Sono eccettuati i crini, gli stracci e gli avanzi di sostanze animali.

» Queste merci, anche con patente netta, potranno divenire oggetto di misure sanitarie. L'autorità ne determinerà la natura e la durata, in conformità delle prescrizioni del Regolamento. »

(Approvato.)

« Art. 261. Sono egualmente eccettuate le mercanzie e gli oggetti alterati o decomposti, che l'autorità avrà il diritto di far gettare in mare, o di fare distruggere col fuoco. Le formalità, che devonsi osservare, nei casi previsti dal presente e dal precedente articolo, saranno determinate dal Regolamento per la esecuzione della presente Legge. »

(Approvato.)

« Art. 262. Tutte le navi al loro arrivo dall'estero pagheranno senza distinzione di bandiera, un diritto sanitario di approdo proporzionato al loro tonnello, come pure un diritto per le guardie di sanità e per le visite mediche che occorressero al loro bordo.

» Le persone le quali soggiorneranno nei Laz-

zaretti, pagheranno un diritto fisso per ciascun giorno di residenza in questi stabilimenti.

» Le mercanzie depositate e disinfettate nei Lazaretti saranno assoggettate ad una tassa secondo il peso o valore.

» Le tasse ed i diritti menzionati nel presente articolo resteranno determinati da apposite Leggi. »

(Approvato.)

« Art. 263. Saranno esenti dal pagamento dei diritti sanitari:

a) I bastimenti della Marina militare di qualunque Nazione, che accordi simile esenzione ai bastimenti italiani.

b) Le navi di ri'ascio volontario o forzato in un porto, che non sia quello specificato nella Patente, anche ammesse a libera pratica, purchè non facciano operazioni di commercio;

c) I battelli da pesca anche procedenti dall'estero, purchè non eseguiscano altre operazioni di commercio, e le navi che esercitano la navigazione di cabotaggio fra un punto e l'altro del Regno;

d) I fanciulli di età inferiore ai sette anni;

e) Gli individui imbarcati a spese del Governo del loro paese o per ufficio dei Consoli. »

(Approvato.)

« Art. 264. Per l'applicazione delle misure sanitarie, le mercanzie saranno da ora in poi divise in tre classi.

» Saran comprese nella prima, quelle da sottoporsi ad una quarantena obbligatoria ed alle purificazioni; nella seconda, quelle da sottoporsi ad una contumacia facoltativa; nella terza, quelle esenti da ogni misura sanitaria.

» Questa classificazione sarà determinata per Regio Decreto, sentito l'avviso del Consiglio superiore di sanità. »

(Approvato.)

« Art. 265. Nelle contumacie di rigore potranno essere rilasciate in pratica le mercanzie di seconda classe a norma delle condizioni in cui potranno trovarsi, e previe le cautele igieniche che fossero giudicate opportune dalla Autorità sanitaria, ed a seconda delle circostanze, quelle della terza sotto la sorveglianza dell'Autorità stessa. »

Senatore BURCI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BURCI, *Relatore*. In quest'articolo originalmente, è incorso un errore. Dove si dice di *seconda*, si deve dire di *terza*; e ciò nel

secondo alinea; e al penultimo alinea dove si dice *terza*, deve dirsi *seconda*.

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo con la variazione proposta dell'onorevole Relatore.

« Art. 265. Nelle contumacie di rigore potranno essere rilasciate in pratica le mercanzie di terza classe a norma delle condizioni in cui potranno trovarsi, e previe le cautele igieniche che fossero giudicate opportune dalla Autorità sanitaria, ed a seconda delle circostanze, quelle della seconda sotto la sorveglianza dell'Autorità stessa. »

Nessuno domandando la parola, metto ai voti l'articolo con questa variante.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

« Art. 266. In tutti i casi di patente brutta, le lettere e le carte saranno sottoposte a purificazione. »

(Approvato.)

« Art. 267. Gli animali viventi saranno sottoposti alle quarantene ed alle purificazioni che verranno indicate dal Regolamento. »

(Approvato.)

« Art. 268. Ogni bastimento proveniente dall'estero che non avrà patente di sanità, potrà, secondo le circostanze, essere sottoposto ad una quarantena d'osservazione o di rigore.

» La durata di questa quarantena sarà fissata dall'Autorità sanitaria. Essa non potrà eccedere i tre giorni, se il bastimento viene da un luogo notoriamente sano e trovasi in buone condizioni igieniche.

» Il caso di forza maggiore, come anche la perdita fortuita della patente, saranno apprezzati dall'Autorità sanitaria. »

(Approvato.)

« Art. 269. Ogni patente raschiata, o con cancellature, verrà considerata come nulla, e metterà la nave nelle condizioni previste dall'articolo precedente, senza pregiudizio dei procedimenti che potessero esercitarsi contro gli autori delle alterazioni. »

(Approvato.)

« Art. 270. Se, nel corso della quarantena, ed a qualunque periodo essa sia arrivata, si manifesti un caso di *peste*, di *febbre gialla* o di *cholera*, la quarantena ricomincerà, e se era di osservazione diverrà di rigore. »

(Approvato.)

« Art. 271. Oltre le quarantene previste e le misure specificate nella presente legge le au-

torità sanitarie avranno il diritto, in presenza di un pericolo imminente e fuori di ogni previsione, di prescrivere sotto la loro responsabilità e in linea provvisoria tutte quelle misure che esse giudicheranno indispensabili per la preservazione della sanità pubblica, dandone immediatamente avviso al Ministero dell'Interno, dal quale emaneranno sempre le definitive risoluzioni. »

(Approvato.)

### CAPO III.

#### *Misure relative alla partenza.*

« Art. 272. Le misure relative alla partenza comprenderanno: l'accertamento dello stato sanitario del paese; la verifica e l'accertamento dello stato igienico dei bastimenti che muovono da quello, del loro carico, dei viveri, e della salute dell'equipaggio; le informazioni, ove è d'uopo, della salute dei passeggeri, e finalmente le patenti di sanità, e tutto ciò che vi si riferisce. »

(Approvato.)

« Art. 273. Tutti i bastimenti diretti a viaggi di lungo corso, prima di venire caricati, dovranno in tutte le loro parti essere visitati da un delegato della Autorità sanitaria locale, nè potrà effettuarsi il carico prima del compimento di quelle prescrizioni di nettezza e di salubrità che dalla praticata visita fossero state giudicate indispensabili. »

(Approvato.)

« Art. 274. Una nuova visita sarà eseguita dopo che la nave sia caricata, affine di assicurare che tutte le precauzioni sanitarie ed igieniche prescritte siano state osservate, e per riconoscere la bontà dei viveri e delle bevande, in ispecie quella dell'acqua potabile e la sua quantità; non che la pulizia delle vestiimenta dell'equipaggio. »

(Approvato.)

« Art. 275. I capitani ed i padroni saranno tenuti a fornire per questo riguardo alle Autorità sanitarie tutte le notizie, e tutte le giustificazioni che saranno loro domandate. »

(Approvato.)

« Art. 276. Le persone dell'equipaggio ed i passeggeri saranno visitati da un medico.

» Verrà negato l'imbarco a coloro che saranno riconosciuti affetti da malattia contagiosa, o

in altro modo pericolosa per la salute delle persone a bordo. »

(Approvato.)

« Art. 277. Queste visite dovranno farsi senza dilazione, ed in modo da non ritardare la partenza dei bastimenti. »

(Approvato.)

« Art. 278. Le visite, gli accertamenti prescritti, se le navi sono di bandiera estera, saranno fatti dall'Autorità sanitaria, di accordo col Console od Agente consolare della Nazione a cui la nave appartiene. »

(Approvato.)

« Art. 279. I bastimenti destinati al trasporto delle persone, qualunque sia il loro tonnellaggio, e tutti quelli destinati a viaggio di lungo corso o di grande cabotaggio, dovranno essere provveduti di una cassetta di medicinali i più indispensabili per uso comune, e degli apparecchi i più ordinari per la cura delle malattie, e per gli accidenti che succedono più di frequente a bordo delle navi.

» Il Ministero farà compilare il catalogo di questi farmaci ed apparecchi, come pure una istruzione speciale sul modo di usarli ed applicarli, dal Consiglio superiore di sanità. »

(Approvato.)

L'articolo 280 è interamente mutato. L'onorevole Relatore ha nulla a dire ?

Senatore BURCI, *Relatore*. È secondo la redazione della Commissione ; ma vi è solo un mutamento ed è questo: invece di dire: *l'esercizio* della presente legge, dire: *l'esecuzione* della presente legge ecc.

PRESIDENTE. Leggo l'art. 280 con questa modificazione:

« Secondo norme da stabilirsi nel Regolamento per l'esecuzione della presente Legge si adotteranno le cautele necessarie per accertare che non sia eccessivo il numero dei passeggeri da imbarcarsi su di qualunque bastimento destinato al trasporto dei passeggeri, oltre lo Stretto di Gibilterra ed il Canale di Suez, e per ciò che concerne la dimensione dei loro alloggi, e la qualità e quantità delle provviste di bordo secondo la durata probabile del viaggio. »

(Approvato.)

« Art. 281. La navigabilità dei legni che dedicansi al trasporto dei passeggeri, dovrà essere constatata giusta le prescrizioni del Codice della Marina Mercantile Italiana.

» I medesimi saranno però sottoposti ad ispezioni dell'Autorità sanitaria, la quale deve constatare il loro stato igienico e la esistenza dello spazio destinato alle *cucette*. »

(Approvato.)

« Art. 282. Le ispezioni di cui nell'articolo precedente, saranno fatte da un'apposita Commissione nominata dal Prefetto e composta del Capo d'Ufficio della sanità marittima locale, del Capitano del porto, di un Costruttore navale, di un Capitano marittimo di lungo corso e del Medico della Sanità marittima, o, in mancanza di esso, di un Medico destinato dall'Autorità sanitaria. »

(Approvato.)

L'art. 283 fa unione all'art. 282 e ne diviene un'aggiunta :

« I costruttori navali ed i capitani marittimi verranno annualmente nominati dal Prefetto della Provincia sulle *terne* che gli saranno sottoposte dalla Presidenza della Camera di Commercio. »

(Approvato.)

« Art. 284. Quando la presunta durata del viaggio superi i quaranta giorni con un numero di cento persone a bordo, compreso l'equipaggio, è obbligatorio l'imbarco di un medico, munito di regolare diploma di esercizio, scelto dal capitano o dall'armatore del legno, ed approvato dal Prefetto.

» Questo medico avrà missione speciale di vigilare alla salute dell'equipaggio e dei viaggiatori, di fare prevalere le regole dell'igiene e di rendere conto all'arrivo delle circostanze del viaggio.

» Sarà tenuto inoltre di notare con esattezza, per quanto sia possibile giorno per giorno, sopra un apposito registro, tutte le circostanze che possono essere di natura tale da interessare la pubblica sanità, facendo rimarcare con cura particolare le malattie osservate, i semplici accidenti, come anche i rimedi applicati e le loro conseguenze. »

(Approvato.)

« Art. 285. Tutti i bastimenti che partono con destinazione all'estero, devono essere provveduti di una patente di sanità.

» Gli altri che fanno il commercio di cabotaggio o la pesca, ottengono un permesso sanitario di cabotaggio valevole per un anno. »

(Approvato.)



Prego l'onorevole Senatore Chiesi di continuare la lettura degli articoli.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI legge:

CAPO IV.

*Della istituzione e della disposizione dei Lazzeretti.*

« Art. 286. I nuovi Lazzeretti saranno stabiliti, ove sia possibile, in isolette disabitate, o in località lontane dai grandi centri di popolazione e sempre ove sia buona l'aria, abbondante l'acqua, sicuro e spazioso l'ancoraggio pei legni sottomessi a quarantena. »

(Approvato.)

Gli articoli 287 e 288 sono stati soppressi.

« Art. 289. La Direzione degli stabilimenti quarantenari sarà affidata a Medici, e ad ogni Lazzeretto, oltre il Direttore, dovranno essere destinati altri Medici pel servizio dell'Ospedale, dei quarantenari e del porto. »

(Approvato.)

« Art. 290. In ciascun Lazzeretto vi sarà inoltre un Economo, ed un numero sufficiente d'Impiegati per assicurare l'osservanza delle discipline sanitarie e delle Guardie di sanità incaricate d'eseguire o di far eseguire le misure prescritte. »

(Approvato.)

« Art. 291. Gli ammalati riceveranno nei Lazzeretti tutti gli aiuti e tutte le cure che si prestano agli ammalati ordinari negli Ospedali meglio organizzati, ed il medico e le persone addette alla loro cura, saranno costituite in istato di quarantena. »

(Approvato.)

« Art. 292. È lasciato in facoltà di ogni ammalato il farsi curare da un medico di sua scelta, diverso da quello del Lazzeretto; ma, in questo caso, la visita del medico estraneo si farà in presenza, e sotto la sorveglianza del Direttore del Lazzeretto. »

(Approvato.)

« Art. 293. Le persone, la cui povertà sarà constatata dall'Autorità sanitaria, saranno non solo ammesse, ma anche nutrite e curate gratuitamente nei Lazzeretti. »

(Approvato.)

« Art. 294. I mobili e gli effetti di prima necessità per uso dei quarantenari nei Lazza-

retti saranno loro forniti dall'Amministrazione sanitaria. »

(Approvato.)

« Art. 295. Le visite sanitarie del medico del Lazzeretto saranno gratuite.

» I quarantenari non pagheranno che i medici privati che avessero richiesti per la loro cura. »

(Approvato.)

CAPO V.

*Del trattamento delle mercanzie, degli effetti d'uso e dei dispacci nei Lazzeretti.*

« Art. 296. Le mercanzie sbarcate nei Lazzeretti saranno esposte alla libera circolazione dell'aria per tutta la durata della quarantena.

» Se sono in balle o colli saranno aperti onde l'aria possa penetrarvi. »

(Approvato.)

« Art. 297. Le mercanzie appartenenti alle differenti quarantene saranno separate l'una dall'altra, e poste, per quanto è possibile, in magazzini diversi. »

(Approvato.)

« Art. 298. Le penne, le pelli fresche o secche con pelo o lana, conciate o non conciate, i corami, i crini, gli stracci, i cenci, gli avanzi d'animali, le lane e la seta saranno posti nei luoghi distinti dalle camere occupate dai quarantenari come anche dall'abitazione degli impiegati.

» In caso d'infezione, di sucidume o d'alterazione, queste materie e le mercanzie in generale, saranno sottoposte a quei metodi di disinfezione che saranno stabiliti da un Regolamento speciale da compilarsi in esecuzione della presente Legge dal Consiglio superiore di sanità con lo intervento di tre chimici e tre commercianti con voto deliberativo. »

(Approvato.)

« Art. 299. Le mercanzie esportate dalle fabbriche e ben imballate, che giungono con bastimenti in contumacia di rigore per colera, saranno sbarcate nei Lazzeretti, depositate in Magazzino, esposte alla aereazione per tutta la durata della quarantena, ma non saranno disinfettate. »

(Approvato.)

L'art. 300 è soppresso.

« Art. 301. Le sostanze animali e vegetali in putrefazione non potranno giammai essere

ricevute nei Lazzaretti; esse saranno abbruciate, o gettate in mare. »

(Approvato.)

« Art. 302. Gli effetti d'uso, la biancheria e tutto ciò di cui avessero fatto uso durante la malattia persone morte od attaccate da *peste* o da *febbre gialla* o *cholera*, dovranno essere abbruciate.

» Gli altri, di cui i malati od i morti non avessero fatto uso nel periodo della malattia, dovranno sottoporsi alle più severe purificazioni.

» Lo stesso sarà eseguito nel caso di qualunque altra malattia contagiosa. »

(Approvato.)

« Art. 303. La purificazione delle lettere e dei dispacci sarà fatta coi mezzi più solleciti che suggerisce la scienza, col minor danno possibile e alla presenza del Direttore del Lazzaretto o del Capo d'Ufficio.

» Il diritto di assistere a questa operazione è riservato all'Amministrazione delle Poste, ai Consoli o Rappresentanti delle Potenze straniere, quando questi avessero dei dispacci diretti a loro od ai propri connazionali. »

(Approvato.)

## CAPO VI.

*Dell'infrazione delle cautele per impedire l'importazione di morbi contagiosi per via di mare.*

« Art. 304. Chiunque introduca nello Stato o faccia in qualunque modo comunicare con persone o cose procedenti dal mare e non ammesse ancora a libera pratica, sarà punito colla reclusione se il legno d'arrivo provenga da paese di *patente brutta*, e con carcere non maggiore di sei mesi e multa non maggiore di lire 1000, se proceda da luogo di *patente netta*, salvo l'applicazione di quelle maggiori pene, a cui potesse farsi luogo. »

(Approvato.)

Gli articoli 305, 306, 307 e 308 sono soppressi.

« Art. 309. Il medico il quale non abbia tenuto nelle forme prescritte, o non presenti alle Autorità sanitarie del luogo di arrivo il giornale indicato nell'articolo 281 della presente Legge, sarà punito con multa estensibile a lire 500. »

Senatore SERRA F. M. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SERRA F. M. È occorso un errore di stampa in quest'articolo. L'articolo che si dovrebbe citare non è già il 281, ma il 284.

Basta che l'onorevole Relatore riscontri il disposto dei due articoli 281 e 284 per vedere che la citazione dev'essere fatta come ho detto.

Senatore BURCI, *Relatore*. La Commissione accetta la correzione indicata dal Senatore Serra.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 309 colla correzione fattavi dall'onorevole Senatore Serra.

Chi lo approva, voglia levarsi.

(Approvato.)

« Art. 310. Chiunque, in occasione di visite sanitarie a bordo, nascondesse oggetti che a termine delle disposizioni vigenti dovessero sottoporsi a disinfettazione ed espurgo, sarà punito con carcere non maggiore di tre mesi, e con multa estensibile sino a lire 500. »

» Se il nascondimento è avvenuto per disattenzione e negligenza del Capitano, potrà questo ultimo, abbenchè ignaro del fatto, essere condannato a multa estensibile sino a lire 500. »

(Approvato.)

L'articolo 311 è soppresso qui e rinviato al Codice penale.

L'articolo 312 è soppresso.

« Art. 313. La violazione dei recinti quarantari e dei Lazzaretti sia che avvenga per parte dei quarantanti, i quali, eludendo le vigilanze consuete, si rechino in luoghi di pratica, sia che accada per parte degl'individui che entrino indebitamente in quei recinti, se non è seguita da alcuna comunicazione, è punita col carcere non eccedente un mese, ovvero con multa eccedente le lire 250. »

(Approvato.)

## CAPO VII.

*Dell'introduzione per via di mare di materie dannose alla pubblica sanità.*

« Art. 314. Il capitano di bastimento che non dichiarerà all'Ufficio di sanità nel punto di approdo le qualità delle materie componenti il suo carico, sarà punito come segue:

» Se le materie del carico sono di loro natura soggette a corruzione o putrefazione, o si compongono di pelli, cuoio e spoglie di animali,

siano fresche, secche o salate, colla pena del carcere da 15 giorni a tre mesi, o con multa dalle L. 250 alle L. 2000 ;

» Se di sostanze non soggette di loro natura a decomposizione, fermentazione o corruzione, colle pene di semplice polizia. »

(Approvato.)

« Art. 315. La pena sarà di un anno di carcere e della multa di L. 500 a 2000, quando le materie non dichiarate già fossero a saputa del capitano corrotte e degradate in modo da riuscire pregiudizievoli alla pubblica sanità.

» Se per difetto della dichiarazione di cui all'art. 314 si sarà effettuato lo sbarco o l'introduzione di oggetti nocivi, all'insaputa dell'autorità sanitaria del luogo, la pena stabilita nell'articolo precedente sarà aumentata di un grado. »

(Approvato.)

« Art. 316. Quando per effetto dell'introduzione di sostanze alimentari e bevande guaste o corrotte, di medicinali alterati o sofisticati, e di pelli e cuoio infetti da carbonchio, ne siano derivati casi di morte o di malattie, il capitano sarà punito col carcere per tre anni e colla multa di L. 3000. »

(Approvato.)

« Art. 317. Il capitano di bastimento che si rifiutasse di distruggere o gettare in mare la parte del carico giudicato nocivo alla pubblica sanità, sarà punito con multa da lire 200 alle 2000. »

(Approvato.)

« Art. 318. Gli ufficiali e gli agenti sanitari, i quali avessero permesso o tollerato lo sbarco e introduzione di oggetti saputi nocivi alla pubblica sanità, saranno puniti col carcere da uno a tre anni.

» Colla stessa pena saranno pure puniti i periti chiamati d'ufficio, i quali colle loro dolose dichiarazioni avessero contribuito allo sbarco ed introduzione dianzi indicate. »

(Approvato.)

### CAPO VIII.

#### *Della violazione delle regole relative alla polizia di bordo.*

« Art. 319. Il capitano che intraprende un viaggio di lungo corso o di grande cabotaggio,

senza essere munito della cassetta di medicinali prescritta all'articolo 279 della presente legge, sarà punito con multa estensibile a lire 250. »

(Approvato.)

« Art. 320. Il capitano che in un viaggio di lungo corso o di grande cabotaggio imbarchi un numero di passeggeri eccedente quello stabilito dal regolamento, in relazione alla portata, dimensione e capacità del bastimento, sarà punito col carcere da uno a tre mesi, e con multa per ogni passeggero eccedente, dalle lire 100 alle 500. »

(Approvato.)

« Art. 321. Il capitano che salpasse per lunghi viaggi con passeggeri a bordo senza che prima siano stati sottoposti alla visita sanitaria a termini dei precedenti articoli 276 e 278, o che avesse imbarcato clandestinamente individui senza curarne la iscrizione sulla patente di sanità, sarà punito con multa dalle lire 100 alle 500. »

(Approvato.)

« Art. 322. Il capitano che avesse imbarcato o trasportato individui che dalla visita sanitaria fossero stati prima riconosciuti affetti da malattia contagiosa, o in altro modo pericolosa per la salute delle persone a bordo, sarà punito col carcere da uno a tre mesi e con multa estensibile a lire 500.

» Qualora si tratti di malattia annoverata fra quelle contro le quali sono dalle legge prescritte contumacie ed espurghi, la pena sarà della reclusione. »

(Approvato.)

« Art. 323. Il capitano convinto d'aver lasciato mancare per propria colpa i viveri necessari al sostentamento delle persone di suo bordo, o di non aver rinnovato negli scali intermedi le provviste alimentari alterate e l'acqua corrotta, quando ne aveva la possibilità, sarà punito col carcere da tre mesi a due anni e con multa estensibile a lire 1000.

(Approvato.)

« Art. 324. Il Capitano che, levata l'ancora, o lungo il viaggio contravvenisse volontariamente alle disposizioni prese dall'autorità sanitaria locale, e ad esso comunicate per lo sgombramento del corridoio destinato agli alloggi dei passeggeri a bordo, o in un altro modo variesse le dimensioni e la posizione delle cuccette in opposizione a quanto è prescritto dai

regolamenti sul trasporto dei passeggeri, sarà punito col carcere da uno a tre mesi e con multa da lire 100 a 500. »

(Approvato.)

L'articolo 325 è soppresso.

« Art. 326. Il Capitano che abbia ingannato l'autorità sanitaria del luogo di partenza, facendo dichiarazioni false o incomplete, o adoperandosi in altro modo qualunque per esimersi dalle ispezioni sanitarie di bordo dirette ad accertare le condizioni igieniche della nave, la qualità dei viveri, e la capacità della nave relativamente al numero delle persone imbarcate, sarà punito con multa da lire 100 a 500. »

(Approvato.)

« Art. 327. Il medico di bordo convinto di essersi rifiutato alla assistenza dei malati a bordo, o di avere commesso altre gravi mancanze nell'adempimento dei doveri ad esso imposti dai relativi regolamenti, sarà punito col carcere da uno a sei mesi, e con multa da lire 100 a 500. »

(Approvato.)

#### CAPO IX.

*Delle attribuzioni delle Autorità sanitarie in ordine alla polizia giudiziaria ed ai giudizi di semplice contravvenzione.*

« Art. 328. Gli Agenti del servizio sanitario eserciteranno esclusivamente la polizia giudiziaria per ogni qualsiasi reato nei Lazzaretti, nei luoghi destinati alla contumacia ed altri riservati.

» Nelle altre parti del loro distretto la eserciteranno pei reati contro la sanità marittima in concorrenza cogli Ufficiali di cui all'art. 57 del Codice di procedura criminale.

» Non potranno esercitare queste funzioni prima di avere prestato giuramento avanti il Tribunale civile e correzionale. »

(Approvato.)

« Art. 329. I reati per infrazione alle leggi sanitarie sono giudicati dai Tribunali ordinari, fatta solamente eccezione per le contravvenzioni di semplice polizia, commesse nel recinto dei Lazzaretti e altri luoghi riservati, il giudizio delle quali apparterrà alle Autorità sanitarie. »

(Approvato.)

« Art. 330. Delle contravvenzioni anzidette conosceranno:

a) Negli uffici sanitari affidati a un personale di nomina regia, il Capo di ufficio assistito da un funzionario di grado inferiore in qualità di segretario;

b) Negli uffici sanitari affidati ad un solo impiegato di nomina regia, l'impiegato stesso, assistito come sopra dall'Agente di porto;

c) Negli scali dove non vi è personale di nomina regia, il Sindaco egualmente assistito dall'Agente locale di sanità marittima. »

(Approvato.)

« Art. 331. Dalle sentenze profferite dai detti funzionari vi è appello al Consiglio provinciale di sanità composto secondo il prescritto dell'articolo 24 di questa Legge.

« Il Capitano del porto vi sosterrà la parte di Pubblico Ministero.

« L'appello dovrà essere notificato entro otto giorni all'ufficio che avrà pronunciata la sentenza, e questi ne darà immediato avviso al Prefetto che fisserà il giorno per la nuova discussione e per la spedizione dell'appello. »

(Approvato.)

« Art. 332. Le citazioni si faranno mediante semplice avviso sottoscritto dall'Autorità che procede, e verranno intimate tanto ai contravventori, quanto ai testimoni per opera d'una guardia sanitaria a ciò destinata dalla stessa Autorità.

» Il procedimento si farà in modo al tutto sommario, sentito però sempre l'imputato nelle sue difese. »

(Approvato.)

« Art. 333. Ove l'imputato non comparisse in persona, nè per mezzo di procuratore speciale, sarà giudicato in contumacia.

» Qualora però fosse impedito di comparire, per causa delle regole sanitarie, si sospende il giudizio finchè abbia terminata la quarantena.

» Ove poi fosse impiegato in un Lazzaretto od altro luogo di riserva, per cui fosse tenuto ad abituale sequestro, se non si costituisce un procuratore, gli verrà questo assegnato di ufficio. »

(Approvato.)

TITOLO XIV.

*Disposizioni generali.*

« Art. 334. Ogni infrazione delle Leggi e dei Regolamenti sanitari, per cui non è stabilita nella presente Legge una pena speciale, è punita con pene di polizia. »

(Approvato.)

« Art. 335. Per qualunque reato contemplato nella presente Legge, senza speciale designazione di persone, si applicherà sempre il massimo della pena, se i colpevoli abbiano un'impiego o ufficio sanitario qualunque. »

(Approvato.)

« Art. 336. Qualunque comandante della forza pubblica, il quale, richiesto dalle Autorità sanitarie, ricusasse di far agire per un servizio a queste affidato la forza posta sotto i suoi ordini, sarà punito a termini dell'articolo 305 del Codice penale del 1859.

» Ogni altra persona che, richiesta in caso di urgenza, abbia ricusato la sua cooperazione pel servizio sanitario, sarà punita con multa estensibile a lire 200. »

(Approvato.)

« Art. 337. Le infrazioni previste nella presente legge saranno esenti da qualunque pena, qualora non fossero commesse che per forza maggiore, o per portar soccorso in caso di grave pericolo, purchè siane stata immediatamente fatta la dichiarazione all'Autorità competente. »

(Approvato.)

« Art. 338. Potrà anche essere liberato da ogni inquisizione o pena colui che, avendo da prima alterato la verità o trascurato di dirla nei casi preveduti dalla presente legge, riparerà la omissione o ritratterà il già detto, avanti che siane potuto risultare verun danno per la pubblica sanità, o che siansi conosciuti i medesimi fatti per altra via. »

(Approvato.)

« Art. 339. Le disposizioni contenute nella presente legge, in cui è fatta menzione dei Capitani, saranno applicabili ai comandanti in genere dei bastimenti. »

(Approvato.)

Il signor Relatore è in grado di riferire sulle deliberazioni prese riguardo le proposte fatte dai Senatori Maggiorani e Musio?

Senatore BURCI, *Relatore*. Lo sono.

PRESIDENTE. Il Relatore della Commissione ha la parola.

Senatore BURCI, *Relatore*. Relativamente alla proposta dell'onorevole Maggiorani la Commissione proporrebbe di aggiungere all'articolo 50 un articolo 51 *bis*.

Quest'articolo direbbe:

« La legge del 29 luglio 1868 N. 4526 sarà applicabile in generale alle vedove ed alla prole dei medici e dei chirurghi, non impiegati dello Stato, che siano inviati dal Governo in località ove inferisca una epidemia contagiosa, e muoiano per l'assistenza prestata agli infermi di questo male. »

PRESIDENTE. L'onorevole Maggiorani accetta questa proposta?

Senatore MAGGIORANI. L'accetto.

PRESIDENTE. L'accetta anche il signor Ministro?

MINISTRO DELL'INTERNO. L'accetto.

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo proposto per metterlo ai voti.

(*Vedi sopra.*)

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

Senatore BURCI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BURCI, *Relatore*. La Commissione all'articolo 200, che è stato già votato, e particolarmente al quarto comma proporrebbe, che dopo la parola *d'inumazione* fossero aggiunte queste altre di *conservazione o di distruzione dei cadaveri, in casi e per motivi eccezionali*, ogni qualvolta, ecc. ecc. seguitando poi l'articolo come già fu votato.

PRESIDENTE. La Commissione propone di aggiungere nel quarto comma dell'articolo 200, già votato dopo la parola *inumazione* queste altre di *conservazione, o distruzione dei cadaveri, in casi o per motivi eccezionali*.

Senatore MAGGIORANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MAGGIORANI. Veramente non è questa la modificazione o meglio l'aggiunta che si era inteso di fare, e che dinanzi al Senato era stata promessa di concerto col Ministro e colla Commissione. Si era parlato della *cremazione facoltativa* dei cadaveri, e qui invece non si parlerebbe che della *distruzione*. Ma distruzione non è cremazione, come io suggeriva: distruzione è una parola molto vaga, che non accenna per nulla alla cremazione.

Ritenete che oramai l'idea della cremazione si è molto diffusa in Italia. Quasi tutti i giornali ne hanno fatto menzione e non facendone ora speciale parola, mi pare che sia un tornare indietro.

Tanto l'onorevole signor Ministro, come la Commissione accettarono la cremazione facoltativa e promisero che ne avrebbero fatto menzione, ed ora non se ne parla più. Il concetto della cremazione è ormai diffuso dappertutto, laonde mi pare che non sia conveniente di tornare allo stato di prima. Io non so che difficoltà ci sia a parlare di cremazione, di incenerimento di cadaveri. Di più, io formulai due articoli a questo riguardo, ed ora non se ne parla più affatto. Sarebbe stato meglio di rigettarli intieramente; ma poichè la Commissione li ha accettati deve renderne ragione.

Senatore BURCI, *Relatore*. Domando la parola.  
PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BURCI, *Relatore*. La Commissione ha preso in esame la proposta dell'onorevole Senatore Maggiorani sopra questo argomento. Per maggior di lui soddisfazione dirò, che qui dove sono tutte le proposte vi è pure quella relativa alla cremazione. Ma la Commissione, e mi scuserà l'onorevole Senatore Maggiorani, non ha creduto di essere impegnata a dichiarare facoltativa la cremazione, nè credo che questa dichiarazione sia mai stata fatta.

Se alla parola *distruzione dei cadaveri*, si vuole aggiungere, *compresa la cremazione*, io non ho alcuna difficoltà; ma da quanto ho detto su questo argomento risulta, che io non credevo che la cremazione dei cadaveri fosse operazione, la quale potesse entrare ora nel libero esercizio per due ragioni; la prima, perchè le popolazioni credo vi si opporrebbero, e la seconda perchè nelle questioni medico-legali può essere utile la conservazione del cadavere. Solo dico, se, la Commissione acconsentendolo, alla parola *distruzione* si volesse aggiungere anche la parola *cremazione*, io non farei nessuna opposizione.

Ma che si dia agli individui la facoltà di poter bruciare i loro cadaveri, quando v'è una legge la quale regola l'inumazione dei cadaveri, questo veramente non mi pare che sarebbe consentaneo alle cose che sono state stabilite. Io prego adunque l'onorevole Maggiorani di persuadersi e convincersi che la sua

proposta è stata presa in considerazione dalla Commissione; ma che la Commissione non ha potuto stabilire il principio della libertà della cremazione, e che solamente ha creduto di riservare al Ministro la facoltà di poter concedere, oltre l'inumazione, anche altri modi di conservazione, od altri modi di distruzione, e siccome di questi modi di distruzione ve ne possono essere molti, come sarebbe, per esempio, l'azione degli agenti chimici violenti sopra i corpi organici, come v'è appunto il bruciamento, o la cremazione, così se per maggiore chiarezza si vuole aggiungere, come dissi, alle parole *distruzione dei cadaveri*, le parole *compresa la cremazione*, io credo che nessuno di noi farebbe difficoltà a tale aggiunta. Ma è indubitato che, nè io in particolare, perchè non lo poteva, nè la Commissione, abbiamo mai dato alcuna promessa, che la cremazione sarebbe stata accettata facoltativamente da chi la volesse e da chi la desiderasse.

Quanto all'onorevole Ministro dell'Interno, io non aggiungo parola, perchè potrà egli dire quello che in proposito crederà più opportuno; ma sia certo l'onorevole Senatore Maggiorani, e sieno certi i Colleghi del Senato, che qualunque proposta sia stata fatta qui per correzioni, per aggiunte, ecc., è stata presa dalla Commissione in seria considerazione, ed è certo, che, se ora taluna di queste aggiunte non può accettarsi, verrà tempo forse in cui esse, quella che riguarda, per esempio, la cremazione, potranno prendere il posto che loro conviene.

Verrà tempo forse in cui questo succederà, ma nelle condizioni attuali bisogna procedere con una certa prudenza. Si esige del tempo perchè le abitudini di un paese si trasformino, e in avvenire potrà anche farsi quello che adesso non si può.

Domando io, chi affisserebbe oggi per le cantonate un avviso il quale dicesse che i cadaveri dei nostri morti debbono essere bruciati?

Senatore MAGGIORANI. Domando la parola.

Senatore BURCI, *Relatore*. Certamente nessuno. Dunque, quando al Ministro dell'Interno è data facoltà di poter permettere la distruzione dei cadaveri *compresa la cremazione*, la Commissione crede di aver fatto tutto quello che in proposito credeva si potesse fare.

PRESIDENTE. Ha la parola il Senatore Maggiorani.

Senatore MAGGIORANI. Io non ho mai detto

*debbano*; questa parola non mi è mai uscita dalla bocca. Si è sempre parlato di cremazione facoltativa; cioè che chi, per esempio, lascia scritto nel testamento che desidera di essere incenerito, lo sia, possa esserlo. Così sarebbe facoltativa; e in questo progetto di legge vi sono tutte le cautele immaginabili, tanto in riguardo alla medicina legale, quanto in riguardo alla giustizia. Tutto è contemplato. Ora non se ne parla più affatto, e io mi ricordo che il signor Ministro ha promesso invece che se ne sarebbe fatta menzione; e non è senza ragione che io ne ho preso atto; beninteso che si tratta di cremazione facoltativa e non obbligatoria. Sarà uno fra 10 mila che potrà preferirla; ma si cominci una volta. Io me ne appello al signor Ministro. Almeno si metta la parola cremazione.

MINISTRO DELL'INTERNO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELL'INTERNO. Io credo che non vi sia altro che un malinteso fra l'onorevole Maggiorani, il Relatore della Commissione e il Ministro.

È vero, abbiamo tutti acconsentito di far cenno della cremazione in quest'articolo, ed è appunto per redigere questo articolo includendovi l'idea della cremazione, che si è rinviato alla Commissione; ma nessuno di noi ha dichiarato che accettava di render facoltativa alla famiglia del defunto, per esempio in seguito alla volontà da lui espressa nel testamento, la cremazione del cadavere. Infatti sarebbe stata una dichiarazione alquanto imprudente, almeno per parte del Ministro dell'Interno; giacchè non si può lasciare la facoltà della cremazione a nessuno, e neppure a colui che per disposizione testamentaria volesse stabilire il modo con cui le sue spoglie mortali abbiano ad esser distrutte, perchè disporrebbe di fatti i quali possano per avventura portar nocumento ai viventi, e turbare anche l'ordine pubblico.

È chiaro che bisogna tener conto delle opinioni, delle impressioni, degli effetti morali che può produrre un metodo nuovo. Chi può assicurare che un fatto di questa natura, cioè l'incenerazione de' cadaveri, appunto per essere un fatto nuovo, non possa in alcuni luoghi, e tanto più, fra popolazioni ignoranti delle campagne, produrre un effetto morale pernicioso, e cagionare anche dei disordini? È evidente

che l'autorità pubblica deve prevedere questa eventualità; apprezzar l'effetto che possa fare un fatto di tal genere sull'animo delle popolazioni; e quindi giudicare se sia conveniente di consentire o non consentire.

L'onorevole Maggiorani non disconosce certamente questa massima, e quindi non può disdire al Governo la facoltà di accordare o non accordare che si proceda in quel modo alla distruzione dei cadaveri. Verrà tempo forse, se l'idea si farà strada; che essa entrerà nelle abitudini delle popolazioni; che queste saranno convinte della utilità di questo sistema, siccome già lo erano nei tempi antichi; e allora si potrà forse stabilire in modo assoluto questa facoltà. Ma veramente il voler ciò fare fin d'ora, io lo trovo pericoloso, e non vi potrei quindi acconsentire.

Laonde se si tratta soltanto di accennare in modo chiaro che può esser permesso dall'autorità pubblica, quando non ci sia alcun inconveniente, questo procedimento di distruzione del cadavere, cioè la cremazione, sta bene, il Ministero l'accetta; ma se si volesse stabilir la facoltà di ordinare per testamento il modo di distruzione del cadavere, e di lasciare che la famiglia vi possa liberamente procedere, il Ministero non partecipa a tale avviso, e non credo che nelle mie parole precedenti si possa trovar nulla che contraddica a queste mie dichiarazioni.

Senatore MAGGIORANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MAGGIORANI. Mi rincresce il dover dire che ci troviamo in contraddizione con quanto è detto nei resoconti, i quali sono stampati.

Dal *può essere*, al dire *è facoltativo*, *può essere permesso*, io non saprei trovarvi alcuna differenza. L'onorevole Ministro può concedere a qualcheduno di farsi bruciare; egli stesso però nel suo testamento non può dire: io desidero o voglio essere bruciato. Questo davvero io non lo intendo, specialmente sotto il regime di libertà in cui siamo.

L'onorevole Ministro potrà concedere per qualche circostanza speciale, e quando lo crederà opportuno e conveniente, che un cadavere sia bruciato, sia ridotto in cenere ma nel suo testamento egli stesso non può dire: *io preferisco*, invece di divenire un ammasso di vermi, che il mio corpo sia incenerito.



Davvero io, lo ripeto, questa contraddizione non la capisco.

PRESIDENTE. Ella non fa proposte?

Senatore MAGGIORANI. L'avevo fatta, ma vedo che non è accettata.

PRESIDENTE. Allora la Commissione mantiene la sua prima redazione, o la modifica?

Senatore BURCI, *Relatore*. La Commissione non ha veruna difficoltà ad aggiungere queste parole: *compresa la cremazione*.

PRESIDENTE. La Commissione propone all'articolo 200 e precisamente al comma ove si diceva:

« Possono altresì essere permesse dal Ministro dell'Interno altre maniere d'inumazione ogni qualvolta siano giudicate innocue dal Consiglio superiore di sanità alcune modificazioni od aggiunte. »

La nuova redazione sarebbe così concepita:

« Possono altresì essere permesse dal Ministro dell'Interno altre maniere d'inumazione, di conservazione o distruzione dei cadaveri, compresa la cremazione, ogni qualvolta siano giudicate innocue dal Consiglio superiore di Sanità. »

Senatore BURCI, *Relatore*. Mi pare che nella proposta della Commissione si dica *in casi e per motivi eccezionali*.

PRESIDENTE. Ha ragione. « In casi e per motivi eccezionali ogni qualvolta siano giudicati innocui dal Consiglio superiore di sanità. »

Senatore MAGGIORANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'onorevole Senatore Maggiorani ha la parola.

Senatore MAGGIORANI. Ho domandato la parola perchè credevo che si volesse mettere la parola *innocui*. Questo sarebbe uno scherzo. Nocua è la putrefazione dei cadaveri, nocuo l'interramento, ma l'incenerimento è eminentemente innocuo, e sarebbe un errore mettere quella parola.

Senatore CASATI L. Domanda la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CASATI L. Voglio pregare la Commissione di osservare se avendo messo *cremazione dei cadaveri* nell'alinea 4., non sia il caso d'introdurre queste parole anche nel 5. alinea, dove si parla della penalità di chi ha eseguito l'inumazione senza il dovuto permesso, perchè vi sarebbe un modo di inumazione di cadaveri che non andrebbe soggetto a penalità di sorta, venendo fatta senza permesso.

Senatore ERRANTE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ERRANTE. Questo caso è già previsto, perchè ci vuole il permesso, e non può esservi contraddizione. Senza il permesso del Ministro dell'Interno, non si può eseguire l'inumazione per mezzo della cremazione.

Senatore CASATI L. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CASATI L. Io concedo che ci voglia il permesso del Ministro dell'Interno, ma ci vuole pur anche quello del Sindaco per inumare in certi luoghi speciali.

Nell'ultimo capoverso sono stabilite alcune penalità; però se uno distruggesse il cadavere o lo abbruciasse senza il permesso del Ministro, non sarebbe soggetto a veruna di queste penalità.

PRESIDENTE. La Commissione, non ha osservazioni a fare?

Senatore ASTENGO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ASTENGO. Avverrà facilmente, che rileggendo tutto il progetto, si trovi qualche disposizione in cui sia necessario fare qualche aggiunta o modificazione, appunto per le aggiunte e modificazioni fatte in diversi articoli; ed è intenzione della Commissione quando saranno votati gli articoli, di domandare al Senato che prima di procedere alla votazione per isquittinio segreto, le si mandi l'intero progetto, perchè rivedendolo, vi possa introdurre quelle modificazioni che per avventura l'insieme del progetto renderà necessarie.

Queste non sono altro che questioni di redazione, non di sostanza, e di cui bisogna tener conto nel coordinamento finale e complessivo del progetto.

Senatore CASATI L. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CASATI L. Quel che ora ha detto l'onorevole Senatore Astengo, era in sostanza quello che io stesso domandava.

PRESIDENTE. La Commissione al 4. comma aggiunge:

« Possono altresì essere permesse dal Ministro dell'Interno altre maniere d'inumazione, di conservazione, o distruzione dei cadaveri, compresa la cremazione, in casi e per motivi eccezionali, ogniqualvolta siano giudicate innocue dal Consiglio Superiore di Sanità. »

Senatore MAGGIORANI. Ma come! Innocua la cremazione!



Senatore BURCI, *Relatore*. Ma qui, si parla di altre maniere oltre quella della cremazione.

MINISTRO DELL'INTERNO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELL'INTERNO. Ma l'onorevole Senatore Maggiorani, crede che la cremazione, in qualunque luogo si faccia, non sia di pericolo alla sanità pubblica?

Senatore MAGGIORANI. Lo credo certamente.

MINISTRO DELL'INTERNO. Se si facesse nel recinto di una città, di un villaggio, crede egli che tutte quelle esalazioni, quei gas, sieno assolutamente innocui? Per me, sono di avviso contrario, e credo che con me lo sieno anche molti altri, poichè certamente i gas che si svolgono dalle combustioni dei cadaveri, non sono gas assolutamente innocui, e possono essere anche irrespirabili.

PRESIDENTE. Rileggo la proposta della Commissione per metterla ai voti.

(*Vedi sopra.*)

Chi l'approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Prego l'onorevole Relatore di esporre la sua opinione sulla proposta del Senatore Musio.

Senatore BURCI, *Relatore*. La Commissione è stata dolente di non aver potuto compiacere interamente l'onorevole Senatore Musio, perchè non ha potuto introdurre nella legge modificazioni agli articoli che aveva già compilati; ha però creduto di dover sottoporre al Senato un articolo finale così concepito.

« Sarà provveduto con Decreto Reale, sentito il Consiglio superiore di sanità, alla formazione di una farmacopea speciale per l'esercizio dell'omeopatia, e sarà pure approvato per Decreto Reale, e col parere del detto Consiglio, uno speciale Regolamento per la sorveglianza delle farmacie omeopatiche. I medici omeopatici possono distribuire rimedi omeopatici là ove non esistono farmacie omeopatiche. »

PRESIDENTE. L'onorevole Musio accetta la proposta della Commissione?

Senatore MUSIO. Primamente io vorrei pregare ancora di un'altra gentilezza l'onorevole Relatore, ed è di darmi una più chiara spiegazione, una spiegazione delle sue parole, che potesse essere alla portata della mia intelligenza. L'onorevole Relatore disse, che dopo che furono approvati i precedenti articoli proposti dalla Commissione, essa si trovò colle mani legate in modo da non potere più am-

piamente soddisfare alle premure che io gli aveva fatte. Ma io prego l'onorevole Relatore a ricordare, che quando feci la mia proposta, egli disse: *di ciò si parlerà nelle disposizioni finali e transitorie*. Ciò voleva dire, che si credeva che la votazione degli articoli che precedevano le disposizioni medesime non dovesse impedire una libera ed ampia discussione della mia proposta.

Io feci la mia proposta all'articolo 73 in cui si parla della Farmacopea.

Ora, in quel giorno il Relatore disse, andiamo avanti; stia fermo quello che si è fatto, questa è un'aggiunta che può entrare in qualunque parte anche alla fine della legge. Ritenute queste parole, io pregherei l'onorevole Relatore a darmi altre spiegazioni, giacchè non comprendo quanto egli dice oggi in contrario.

Senatore BURCI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BURCI, *Relatore*. Io rispondo all'onorevole Senatore Musio che quando si volge al Relatore, credo che voglia interpellare la Commissione, poichè la mia non è che un'opinione particolare.

Sebbene io appartenga alla famiglia dei medici allopatrici (e me ne tengo onorato) pure la Commissione non ha potuto disconoscere che in questi e in altri paesi vi sono medici, i quali esercitano un diverso ed opposto sistema di medicina, e non potè non ammettere che vi sono farmacisti i quali preparano medicamenti speciali.

Dunque la Commissione, dovendo prendere in esame la necessità di tutelare la salute pubblica rispetto a questo speciale modo di esercitare la medicina e la farmacia, non ha creduto di poter in questa legge mescolare insieme questi due sistemi diversi ed opposti; ha creduto che fosse più utile per l'uniformità del Codice stesso...

Senatore MUSIO. Domando la parola.

Senatore BURCI, *Relatore*... ha creduto più utile indicare in un articolo speciale tutto quello che comprende l'esercizio della medicina omeopatica e della farmacia omeopatica. Prego perciò l'onorevole Senatore Musio a volere a ciò volgere la sua profonda attenzione, considerando, che io non ho redatto quest'articolo che a nome della Commissione della quale mi onoro far parte.

PRESIDENTE. Il Senatore Musio ha la parola.

Senatore MUSIO. Signori, io credo e spero di essere nel vero, dicendo che ogni legge debba essere l'applicazione di un principio di diritto e la sua consacrazione svolta in tutte le sue attinenze coi fatti costituenti l'oggetto della legge stessa. Ora, la legge che discutiamo è una legge che riguarda tutti i fatti che interessano in qualunque modo la pubblica salute; e siccome fra questi fatti, fatto sommo, fatto gravissimo è quello dell'omeopatia, perciò io non capisco quale ragione possa consigliare che in questa legge l'omeopatia non entri come un fatto di tutta sua competenza, come un fatto di tutta sua obbligazione. Questa mattina stessa noi abbiamo svolto una serie di fatti, che, considerati bene nella loro natura, potrebbero quasi ritenersi come estranei alla legge di pubblica sanità: noi ci siamo occupati di ciò che riguarda i bastimenti e della loro nettezza; de' siti dove una data quantità di persone può essere raccolta; dell'aria respirabile; e rian- dando le antecedenti discussioni, vediamo che si è pensato con diligenza, con perspicacia, con accorgimento, con carità, con amore a tutto quanto interessar possa la salute pubblica, e perchè dunque, avendo la Commissione esaurito sopra questi punti tutto quanto le consigliava la sua prudenza e la sua sapienza anche intorno ad infimi soggetti interessanti poche e talvolta pochissime persone straniere, non vorrà ora occuparsi pure dell'omeopatia, che riguarda e può compromettere anche la salute di centinaia e centinaia di migliaia di persone italiane, e se n'esce col dire che un siffatto provvedimento non si appartiene a questa legge?

Perchè domando io, volete impedire che troppe persone possano essere accatastate in un bastimento, in una locanda, in una caserma (ed in ciò applaudo all'avviso della Commissione perchè l'angustia del luogo può recar danno alla salute degli uomini) perchè tante cure e tante attenzioni da una parte, e poi non vuoi pensare per nulla alla salute di una grande quantità di persone, le quali per le loro persuasioni, pei loro studi, per convinzione o per elezione hanno fede nella medicina omeopatica?

Non deve questa legge comprendere tutto quanto può essere suggerito dalla scienza medica e dalla prudenza legislativa?

Perchè tanta diligenza per l'allopattia, e nessuna cura e quasi incuria per l'omeopatia che pure forma un importante oggetto?

Coll'art. 72 ben a proposito si dice: *vi sarà una farmacopea unica*, e le farmacie dovranno obbedire a questa farmacopea allopatica; queste farmacie saranno sottoposte ad una speciale sorveglianza; e queste farmacopee saranno l'opera di uomini intelligentissimi, pratici della materia; ma dopo tutto ciò, per qual ragione non si ha da fare altrettanto collo stesso zelo e collo stesso amore per quelli che praticano la medicina omeopatica? Per qual ragione ad un fatto gravissimo, diffuso per tutta Italia, diffuso in Europa, che ha già nelle Università fissata l'attenzione dei dotti e del mondo, che ha tanti e tanti stabilimenti di primo ordine di qua e di là dell'Atlantico, perchè tanta avversione a provvedere alla salute e cara salute di tanti e tanti uomini e cittadini?

Io non entro qui nell'argomento scientifico. Sarebbe ridicolo che un uomo come me, profano in tutte le scienze, e vieppiù nella scienza medica, entrasse in questo campo; ma come sono profano io, tutti quanti sediamo in quest'aula, come legislatori, bisogna considerarsi profani, giacchè la scienza dominatrice dell'intelletto umano non riconosce che i suoi oracoli, e non aspetta l'ultima sua parola dagli atti legislativi.

Perciò, abbandonato questo tema, io faccio il mio dilemma: o Voi credete che questo è un fatto nocivo e allora punitelo, proibite l'omeopatia; o Voi ne lasciate libero l'esercizio, e al ora disciplinatelo; se si è provveduto alla salute di tanti altri, sia anche provveduto alla salute di questi; si è provveduto alla farmacopea allopatica, perchè si sappia quali sono le materie utili alla salute, e comè queste materie si debbano preparare per fare una buona medicina; perchè non si ha da fare altrettanto quando si tratta dell'omeopatia? Forse che nello stesso modo che una medicina allopatica può nuocere quando è mal preparata, non può nuocere anche e forse più, una medicina omeopatica?

Le ragioni che suggerisce l'umanità, i doveri che la pubblica sanità impone al legislatore, sono uguali tanto per l'una che per l'altra; io non trovo fra loro una differenza possibile, e sarei ben obbligato a chi me la dicesse.

Io non posso capire questo *nescio vos*; io non

so come possa chiedersi, chi siete voi medici ed ammalati omeopatici? Se un tal contegno fosse plausibile, sarebbe come dire: *io non mi curo della vostra vita.*

La legge non solamente ordina una compiuta Farmacopea ufficiale allopatrica per opera dei medici allopatrici, ma per opera degli stessi medici ordina con prudente accorgimento che le farmacie allopatriche siano sottoposte a sorveglianza perenne. Nè ciò solo; ma il legislatore scorre le intere città, i luoghi abitati, le capanne ed anche i luoghi deserti, entra nelle famiglie, entra nelle botteghe, nelle drogherie, nella vendita di cose anche indifferenti, entra in commerci onesti e assolutamente liberi di loro natura, e dappertutto spia, osserva, provvede, ordina quanto è possibile alla sapienza umana, e talvolta in modo non conforme all'umana libertà: e noi, preferendo il bene della vita a quello dei commerci abbiamo fatto plauso a tutto e non abbiamo preso consiglio che dall'interesse della pubblica salute, vincolando perfino l'esercizio di alcuni commerci onesti.

Data questa suprema ragione, che io trovo santa, affinchè nessuno possa avere mezzo di nuocere impunemente alla salute del prossimo, io non capisco perchè, mentre in quest'ampia sede di disposizioni deve essere atto e dovere di coscienza il provvedere alla salute di tutti, possa la legge farsi madre per gli uni e matrigna per gli altri, e come non li comprenda tutti nello stesso affetto, e nella stessa benedizione.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Senatore Musio insiste nella sua proposta?

**Senatore MUSIO.** Insisto nella mia proposta per le considerazioni che ho esposte.

**PRESIDENTE.** Ha la parola il Signor Ministro dell'Interno.

**MINISTRO DELL'INTERNO.** Sarebbe opportuno che l'onorevole Senatore Musio formulasse le sue proposte, perchè a me pare che coll'articolo proposto dalla Commissione si soddisfaccia ai desiderii del Senatore Musio. Infatti, nell'articolo è dichiarato che vi sarà una farmacopea omeopatica; ora, è evidente che tutte le prescrizioni della legge relative alla farmacopea allopatrica, saranno applicate anche alla farmacopea omeopatica; e quindi non occorre per questa inserire nel Codice disposizioni speciali. Io sono persuaso che l'onorevole Senatore Musio vorrà convincersi che coll'articolo della Com-

missione è sufficientemente provveduto all'arrogamento pel quale mostra tanto interesse.

**PRESIDENTE.** Ha la parola il Senatore Musio.

**Senatore MUSIO.** Prima di tutto prego il signor Presidente di volermi favorire il testo della proposta fatta dalla Commissione. Ora poi volgendomi all'onorevole signor Ministro dell'Interno, che ringrazio delle sue spiegazioni, dirò ancora: Non capisco perchè, avendo io proposto un'aggiunta alla legge, la Commissione la metta in disparte e dica: ne terremo conto nel Regolamento; ne faremo oggetto di un Decreto Reale. Ma, allora, la garanzia che voi date non è eguale, giacchè, se della Farmacopea allopatrica fate oggetto di legge, non trovo ragione perchè vi debba essere per l'una la legge e per l'altra un articolo di Regolamento che resta incerto ed indeterminato, che resta un'eventualità. Imperocchè noi tutti siamo transitorii nel mondo e negli uffizi, e d'altronde chi pensa in un modo chi pensa in un altro; e quando questa legge verrà approvata dall'altra Camera, può essere Ministro dell'Interno uno che pensi diversamente dall'attuale, e creda inutile il proposto ed insufficiente Decreto Reale, che nulla determina nè sulla qualità dei medici che compileranno la Farmacopea, nè sulla qualità di quelli che sopravveglieranno alle farmacie.

Per ciò io prego l'onorevole signor Ministro a considerare se, procedendo come propone la Commissione, in un modo così incerto, si provveda con sufficiente sicurezza a cosa importantissima, che può avere le più gravi conseguenze. Ma se s'introduce questa disposizione nella legge, allora nessuno potrà più variarla ed i regolamenti che si potranno fare in seguito, saranno conformi alla legge. Io dunque persisto nella proposta di fare col mezzo della legge ciò che la Commissione vorrebbe fare col mezzo del Regolamento, e, lo ripeto, io soddisfo con ciò al mio dovere di legislatore; ma stando alla proposta della Commissione, o non si provvede a nulla, o si provvede in modo eventuale, e il legislatore non compie perfettamente il suo dovere.

**PRESIDENTE.** Debbo mettere ai voti la proposta del Senatore Musio che è un'aggiunta all'articolo 72, già stata appoggiata.

Essa è così concepita:

« Farà parte della farmacopea unica ufficiale una speciale farmacopea omeopatica compilata da medici e farmacisti omeopatici.

» È proibito l'esercizio delle due farmacie allopatrica ed omeopatica, tranne i paesi nei quali non esistono farmacie esclusivamente omeopatiche.

» Alla visita delle farmacie omeopatiche devono deputarsi farmacisti e medici omeopatici.

» Ai medici omeopatici è conservata la facoltà di distribuire gratuitamente rimedii della loro scuola là dove non esistono farmacie esclusivamente omeopatiche. »

La Commissione accetta quest'aggiunta dell'onorevole Musio?

Senatore BURCI, *Relatore*. La Commissione ha proposto quell'articolo, che ha trasmesso alla Presidenza.

PRESIDENTE. La Commissione ha proposto un articolo transitorio.....

Senatore BURCI, *Relatore*. Perdoni, finale.

PRESIDENTE. Domandavo se accetta o no l'aggiunta all'articolo 72 proposta dal Senatore Musio.

Senatore BURCI, *Relatore*. Non l'accetta.

PRESIDENTE. Dunque metto ai voti la proposta dell'onorevole Musio, di cui ho dato lettura.

Chi l'approva, voglia alzarsi.

(Non è approvata.)

Resta l'articolo proposto dalla Commissione concepito nei seguenti termini:

« Sarà provveduto con Decreto Reale, sentito il Consiglio superiore di sanità, alla formazione di una Farmacopea speciale per l'esercizio dell'omeopatia, e sarà pure approvato per Decreto Reale e col parere del detto Consiglio, uno speciale Regolamento per la sorveglianza delle farmacie omeopatiche. I medici omeopatici possono distribuire rimedii omeopatici là ove non esistono farmacie omeopatiche. »

Se nessuno domanda la parola, metto ai voti quest'articolo finale proposto dalla Commissione.

Chi l'approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Senatore BURCI, *Relatore*. La Commissione prega l'onorevole Presidente a voler mettere questo nuovo articolo fra le disposizioni finali.

Esso suona così:

« I regolamenti locali stabiliscono le cautele occorrenti ad impedire i casi d'idrofobia, e nei luoghi ove ne sia il bisogno, a provvedere al soccorso degli asfittici. »

Questa seconda parte dell'articolo comprende

una proposta dell'onorevole Senatore Maggiorani.

PRESIDENTE. Rileggo il nuovo articolo proposto dalla Commissione e che farà parte delle disposizioni finali.

(*Vedi sopra.*)

Chi l'approva, voglia levarsi.

(Approvato.)

Senatore BURCI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BURCI, *Relatore*. Fra le proposte che sono state fatte al Senato e rimandate all'esame della Commissione ve ne sono due dell'onorevole Senatore Maggiorani. La prima sarebbe la seguente:

« I proprietari e coltivatori, che per operazioni agricole abbiano bisogno di tenere più di 30 operai nei tenimenti lontani dalla loro abitazione o in condizioni di non potersi ricoverare la notte e durante la pioggia in luogo coperto, sono obbligati a provvederli di capanne o di tende pel fine suddetto. »

La seconda proposta sarebbe questa:

« Nella costruzione di strade, ferrovie od opere annesse è vietato di togliere imprestiti di terra, per fare riporti o movimenti qualsiasi, in modo che con questi sia impedito il libero scolo delle acque, o rimangano avvalamenti ove esse ristagnano. »

Di modo che nella prima proposta si prenderebbe di mira quegli individui che in aperta campagna, di notte, sorpresi dalla pioggia, per effetto dei raggi solari, potessero perciò andare incontro, come avviene, a gravi malattie, e colla sua proposta vorrebbe, e lo desidero anche io, vorrebbe, dico, che fosse provveduto.

Lungo le strade ferrate poi dove le acque ristagnano, domandava, onde evitare casi di febbri miasmatiche, che sono frequenti e nuove in alcuni paesi, fosse per legge stabilito che le acque potessero avere libero scolo.

Se non isbaglio, sono queste le proposte fatte dall'onorevole Senatore Maggiorani.

Ora la Commissione ha esaminato lungamente queste due proposte dell'onorevole Senatore Maggiorani; ma, per quanto abbia studiato, rispetto specialmente alle ragioni legali, non parlò delle ragioni mediche che sono evidenti, di fronte al diritto dei proprietari, e degli amministratori delle strade ferrate, non ha trovato modo di comporre un articolo di

legge che potesse essere messo nel Codice, affine di provvedere a questi bisogni.

Io mi sono dato anche la cura di fare rivedere nella raccolta delle leggi francesi, dove mi pareva che vi fosse una legge che si riferisse alle acque stagnanti lungo le vie ferrate, ma non ho trovato alcun articolo di legge che vi si riferisca. Ma, siccome la discussione probabilmente si prolungherà ancora sugli articoli che restano a discutere, così debbo dire al Senato che se la Commissione non ha potuto formulare un articolo in proposito della proposta Maggiorani, pure, se il tempo lo permetterà, cercherà, se altre leggi sieno state fatte in proposito, giacchè per la parte che riguarda il diritto, la Commissione non ha cretuto potere formulare alcuna proposta.

Io poi in particolare non solo mi associo ad una tale proposta, ma raccomando caldamente al Ministro dell'Interno, come tutore della sanità pubblica, al Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio e al Ministro dei Lavori Pubblici, di avere a cuore quest'argomento importantissimo della salubrità del suolo. Quest'argomento che ha per oggetto di sanificare le nostre provincie, è tutto nelle mani dell'uomo, perchè l'uomo può a volontà sanificare un luogo pestilenziale per miasmi, o renderlo insalubre.

Sicchè, questa raccomandazione che la Commissione crede dover fare al Governo, io la fo di buon animo, convinto della sua importanza, della sua necessità ed utilità. E vorrei io in particolare che i membri della Commissione avessero trovato modo di stabilire qualche articolo di legge, il quale potesse collocarsi fra quelli che sono relativi alla sanità pubblica, affine di provvedere a questi bisogni, e specialmente al secondo; giacchè io non posso ignorare che in alcuni luoghi dove non erano strade ferrate, ora che vi sono, e in quei luoghi ove non si conoscevano febbri miasmatiche, adesso vi si sono manifestate, e se ne vede la cagione, perchè dove sono le strade ferrate, si vedono laghi di acqua morta, i quali debbono necessariamente dar luogo ad esalazioni e a miasmi.

Quindi il raccomandare quanto più è possibile quest'argomento a chi ha la tutela della sanità pubblica, credo sia cosa necessaria, tanto più nel nostro paese, che va continuamente arricchendosi di strade ferrate, le quali

essendo fatte in luoghi spesse volte molto piani, permettono alle acque, specialmente nella stagione estiva e nell'autunno, di liberamente stanziare e svolgere miasmi palustri.

MINISTRO DELL'INTERNO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELL'INTERNO. Il Ministero riconosce la massima utilità d'impedire i ristagnamenti delle acque, sia che questi provengano da opera d'uomo, sia che sieno prodotti da condizione topografica di certe ragioni.

Difatti, è in corso di studio un progetto di Legge per la bonificazione di molte terre paludose in Italia.

Certamente quest'opera richiederà una spesa considerevole, che bisognerà ripartire in molti anni. Ma perseverando si potrà arrivar finalmente a ottenere quest'insigne beneficio, così per la sanità pubblica come anche nel rapporto economico.

Quanto poi alla quistione speciale di cui ha intrattenuto il Senato l'onorevole Relatore dando ragione della proposta dell'onorevole Maggiorani, cioè a dire quella che riguarda gli scavi prodotti dalla costruzione di strade ferrate e di strade ordinarie, mi pare, se non vado errato, che nei capitolati d'appalto s'imponga l'obbligo al costruttore delle strade, di dar scolo alle acque, quando si raccolgono in seguito a scavi derivanti dalla costruzione delle strade medesime.

È vero che non si eseguisce sempre quest'obbligazione contrattuale; è vero che talvolta, per il livello del terreno dove si fanno gli scavi, si oppongono gravi difficoltà allo scolo, e che talvolta si ricorre a uno spediente meno costoso, cioè alle colmate lente mediante la raccolta delle acque torbide fluviali che lasciano un deposito il quale coll'andar del tempo livella il terreno.

Certamente bisogna rivolgervi la maggior attenzione, e ciò riguarda il Ministero dei Lavori Pubblici oltre quello dell'Interno.

Occorre poi distinguere fra questi stagni formati artificialmente, quelli che si formano vicino a popolazioni agglomerate, e quelli che si formano in campagne deserte o poco abitate. Per i primi, provvede già la legge Comunale e Provinciale, provvedono le leggi di Sanità pubblica, e i regolamenti stessi di polizia, poichè obbligano i Comuni a togliere queste cause d'infezioni; e tuttavolta che per trascuratezza

od ignavia dei Comuni non si osservino tali prescrizioni, i Consigli Provinciali, il Consiglio Superiore, oppure anche i Prefetti, hanno il diritto dalla legge di far eseguire i lavori che hanno per iscopo di togliere questa causa di malsania.

Negli altri casi poi, quando per esempio si tratti di ristagni in aperta campagna, non vi è una ragione d'igiene pubblica così grave; e però quantunque possa esservi, nelle capitolazioni che si fanno per costruzione di opere pubbliche, l'obbligo che venga dato lo scolo necessario alle acque; se poi non si fa eseguire questa parte del contratto con tutta la sollecitudine che si esige nei casi in cui i ristagni sono specialmente nocivi per l'agglomeramento di popolazione, si è perchè in questi casi il danno non può mai essere molto grave. Nondimeno il Ministro non mancherà di chiamar

l'attenzione delle autorità competenti, affinché in questi casi sorvegliino di più il regolare scolo delle acque ammassate in seguito agli scavi occorrenti per opere pubbliche.

PRESIDENTE. Avendo dichiarato l'onorevole Relatore di non potere riferire oggi sulle altre proposte ed essendo l'ora tarda, la discussione è rimandata a lunedì alle ore 2, con l'ordine del giorno seguente:

1. Seguito della discussione sul progetto di Codice sanitario;

2. Discussione dei seguenti progetti di legge;

a) Convenzione fra il Ministro delle Finanze ed il Banco di Sicilia (N. 107.)

b) Vendita obbligatoria di beni incolti appartenenti ai Comuni (N. 99.)

La seduta è sciolta (ore 5 1/2).